

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO
DEI SERVIZI MINIMI E DEGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PER IL TRIENNIO 2007/2009
TRA**

La Regione Piemonte, di seguito denominata "Regione", con sede in Torino, piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, nella persona della sua Presidente pro-tempore

E

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di seguito denominata "Agenzia", codice fiscale n. 97639830013, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore;

Premesso che:

- la Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", modificata e integrata con la Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17, all'art. 9 comma 2, prevede la stipula di Accordi di Programma di validità triennale (di seguito denominati "Accordi") con le province ed i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea;
- detti Accordi costituiscono approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali e sono sottoscritti sulla base degli indirizzi forniti dal "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale" della Giunta regionale (art. 4, L.R. 1/2000);
- nel 2003, in attuazione all'art. 8 della L.R. n° 1/2000, è stato costituito il Consorzio Agenzia per la Mobilità Metropolitana il quale, ai sensi del comma 2 del citato art. 8, gestisce tutte le funzioni (trasferite o delegate) in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano;
- l'Agenzia ha l'obiettivo istituzionale di promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale;

- l'Agenzia persegue tale obiettivo mediante:
 - la pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità;
 - la programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;
 - l'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti Consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;
 - il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;
 - la promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;
- all'Agenzia aderiscono la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino, oltre ad altri 31 comuni della cintura metropolitana torinese; a tutti gli effetti l'Agenzia diventa quindi soggetto di delega ai sensi della citata legge regionale, assorbendo le funzioni attualmente svolte dai Comuni aderenti, per i servizi urbani, dalla Provincia di Torino, per i servizi extraurbani dell'area metropolitana, e dalla Regione, per i servizi ferroviari metropolitani, con l'obiettivo di puntare a un sistema di trasporti totalmente integrato nell'area metropolitana torinese;
- l'Agenzia è quindi il soggetto sottoscrittore dell'Accordo di programma per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi conferiti dagli enti aderenti e degli investimenti relativi, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea;
- l'evoluzione della mobilità ha provocato l'insorgere di numerosi fattori critici nel trasporto delle persone, quali l'aumento dell'uso dei mezzi privati e crescenti difficoltà operative e finanziarie dei sistemi di trasporto pubblico;
- i fattori critici appaiono particolarmente evidenti nelle aree urbane ed in particolar modo nell'intera area metropolitana, a causa della congestione crescente, dell'inquinamento e, in sostanza, della minore qualità della vita;
- è necessario, pertanto, opporre ai fattori negativi azioni di riorganizzazione della mobilità, di facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi, di integrazione dei sistemi di trasporto;
- l'obiettivo principale che le Parti si pongono è di perseguire in maniera sempre più efficiente politiche per una mobilità sostenibile;

- è necessario, in particolare, rendere più attraente agli utenti la scelta del trasporto collettivo, accompagnando l'equilibrio economico-finanziario dei servizi di trasporto pubblico con l'incremento degli standard di qualità, in modo da fronteggiare il calo delle frequentazioni;
- al fine di perseguire questi obiettivi occorre agire, con un'ampia gamma di interventi, sia sul fronte della organizzazione dei servizi sia sul potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture;
- per il perseguimento degli obiettivi dichiarati, è necessario uno stretto coordinamento di tutti gli Enti per lo sviluppo delle necessarie sinergie;
- la legislazione regionale vigente in Piemonte in materia di trasporti è improntata ai principi di massima collaborazione ed autonomia istituzionale.

Visti:

- il "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 01/01/07 - 31/12/09";
- il "Programma triennale di Agenzia dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 2007/09" (di seguito denominato "Programma triennale di Agenzia o PTA);
- la D.G.R. n. 9-5557 del 26.03.2007 con la quale si è preso atto del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Piemonte, Confservizi ed Anav sulla destinazione delle risorse provenienti dagli adeguamenti tariffari definiti nella Conferenza Regione Autonomie locali nella seduta del 01.12.2006.

Richiamati:

- le Linee di Indirizzo di cui al Libro bianco "La politica Europea dei Trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" che indica azioni e obiettivi da raggiungere per la mobilità sostenibile nelle città dell'Unione Europea;
- gli obiettivi del Libro verde "Verso una strategia di sicurezza nell'approvvigionamento energetico" che orienta l'azione degli Stati membri

dell'Unione Europea all'individuazione, sviluppo e diffusione dell'uso di fonti di energia alternative alla benzina e al gasolio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PARTE I

FINALITA', CONTENUTI E DURATA DELL'ACCORDO

art. 1 Richiamo alle premesse

1. Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante.

art. 2 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2009, secondo le distinte articolazioni temporali di cui ai successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 10 e dall'art. 14 comma 3.

art. 3 Oggetto dell'Accordo

1. Sono oggetto del presente Accordo:
 - a) l'approvazione del programma triennale di Agenzia dei servizi di trasporto pubblico locale (PTA);
 - b) il finanziamento dei servizi minimi e delle agevolazioni tariffarie;
 - c) il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile;
 - d) l'attuazione di un sistema di bigliettazione integrata regionale e di un sistema di monitoraggio dei servizi sia per i servizi di tipo urbano (e suburbano) sia di tipo extraurbano (localizzazione dei mezzi e controllo della produzione e delle prestazioni)
 - e) la determinazione delle modalità di affidamento dei servizi in base alla normativa nazionale e regionale;
 - f) il finanziamento degli investimenti in opere infrastrutturali (Movilinea);
 - g) il finanziamento dei Servizi Ferroviari Metropolitan e l'attuazione del Sistema Ferroviario Metropolitan.

PARTE II
OBIETTIVI, STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE

art. 4 Obiettivi e strategie per l'efficacia e l'efficienza dei servizi

1. Le Parti concordano sull'opportunità di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) miglioramento della sicurezza del servizio di trasporto e a favore degli utenti;
 - b) miglioramento della qualità ambientale;
 - c) miglioramento della fruibilità del servizio;
 - d) miglioramento qualitativo del servizio;
 - e) miglioramento dell'accessibilità;
 - f) miglioramento dell'integrazione fra sistemi di trasporto pubblico;

attraverso l'adozione delle seguenti azioni:

- I. realizzazione di un sistema di bigliettazione integrata;
 - II. incentivazione di una maggiore diversione modale a favore del trasporto pubblico in attuazione di politiche di mobilità sostenibile;
 - III. immissione di materiale rotabile a basso impatto ambientale e/o conforme alla normativa europea, dotato di accesso facilitato per disabili;
 - IV. miglioramento della viabilità in ambito metropolitano;
 - V. incremento dei servizi collaterali all'utenza;
 - VI. graduale integrazione dei diversi sistemi di trasporto e dei servizi urbani ed extraurbani, anche attraverso l'inserimento della mobilità ciclistica, in specie urbana, nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale.
2. Le Parti convengono che il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati sia misurato con metodologie univoche su tutto il territorio regionale definite dal Tavolo Tecnico previsto dal Programma Triennale regionale al punto 4.1.3. mediante opportuni indicatori da individuare, anche selezionati fra quelli elencati nella tabella in calce al presente Accordo.
L'Agenzia si impegna a fornire, per tutti gli indicatori così individuati, entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, uno specifico report di analisi e approfondimento dei risultati conseguiti nell'area di competenza.

art. 5 Servizi minimi

1. La quantità complessiva dei servizi minimi concordata tra la Regione e l'Agenzia per il triennio 2007/09 risulta definita nelle seguenti misure annue convenzionalmente espresse in termini di veicoli*Km, così come indicate nel Programma triennale di Agenzia, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della L.R.1/2000 e s.m.i.:

- Anno 2007 60.600.000 veicoli*Km. indicativi

- Anno 2008 60.600.000 veicoli*Km. indicativi

- Anno 2009 60.600.000 veicoli*Km. indicativi

In conformità con quanto riportato al punto 4.1.1.b del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009) ed approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, *"Il trasferimento complessivo finale assegnato dalla Regione a favore degli Enti locali si intende onnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l'ente locale potrà gestire in autonomia: pertanto nell'ambito del proprio monte risorse attribuitogli, l'ente locale ha facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti ed espressi tenuto conto della dimensione e della variazione della domanda locale di mobilità, ferme restando le forme di controllo che l'ente regionale intende attivare secondo le misure che saranno fissate negli accordi di programma".*

2. I servizi vengono esercitati secondo i relativi programmi di esercizio e dovranno essere aggiornati e completati agendo sui relativi database e per i servizi extraurbani attraverso la piattaforma informatica denominata Omnibus. Per i servizi urbani le parti si impegnano a costituire un tavolo tecnico per la definizione di un percorso condiviso per l'implementazione di Omnibus in una versione urbana per le specifiche caratteristiche dei servizi di competenza dell'Agenzia.

3. L'Agenzia, in sede di sottoscrizione del Contratto di servizio con le imprese affidatarie, ha la facoltà di prevedere che una parte dei servizi minimi possa essere svolta con modalità alternative, a costanza di contributi regionali, se l'iniziativa è supportata da progetti e indagini che ne provino la convenienza in relazione sia all'utenza servita che alla collettività nel suo complesso.

4. L'Agenzia si impegna per i servizi extraurbani ad aggiornare il database Omnibus nel rispetto di tempi e procedure indicati dalla Regione, nonché ad

aggiornare i database in uso per i servizi urbani. I dati di consuntivo devono essere trasmessi entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione e dovranno riportare, relativamente all'anno precedente:

- la spesa effettivamente sostenuta per il finanziamento dei servizi;
- il consuntivo dei servizi programmati nell'anno;
- il consuntivo dei servizi effettivamente erogati nell'anno;
- le cause che hanno portato alle variazioni più significative del servizio programmato ad inizio anno (tali dati saranno forniti su espressa richiesta della Regione);
- fino alla attivazione della bigliettazione elettronica, la stima di viaggiatori * km realizzata con una metodologia comune da definire a livello regionale basata sui dati dei titoli di viaggio venduti;
- tutte le informazioni sull'organizzazione dei servizi necessari alla Regione per svolgere la sua funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo;
- tutte le informazioni necessarie alla Regione per adempiere ad obblighi di legge inerenti al Trasporto pubblico;
- la quota e le risorse destinate a spese per il funzionamento ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 1/2000 e s.m.i..

5. L'Agenzia si impegna a trasmettere copia del Contratto di Servizio alla Regione entro il mese successivo a quello di stipula.

art. 6 Servizi aggiuntivi

1. Eventuali servizi aggiuntivi saranno finanziati dall'Agenzia con fondi propri o con fondi messi a disposizione dagli enti aderenti al Consorzio.
2. L'Agenzia, nelle comunicazioni previste al precedente art. 4, trasmette anche i dati relativi ai servizi aggiuntivi, indicando separatamente il dato tra servizi minimi e servizi aggiuntivi anche facendo ricorso ad eventuali coefficienti di raffronto.

art. 7 Obiettivi di sostenibilità economica

1. Le parti convengono nell'individuare nella presente scrittura alcuni specifici obiettivi di efficacia ed efficienza economica e i relativi parametri di riferimento

in relazione ai quali, in sede di monitoraggio, determinare il rispettivo livello di raggiungimento.

2. L'Agenzia, in relazione a tali obiettivi, si impegna ad orientare la programmazione e gli interventi sui servizi di trasporto pubblico locale di competenza che troveranno applicazione nei contenuti dei relativi Contratti di Servizio.

art. 8 Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. L'Agenzia si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, l'adozione e la revisione biennale della Carta dei servizi aziendale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia e nel rispetto degli indicatori di qualità di cui al presente Accordo.
2. Le Carte dei servizi definiscono, tra l'altro, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e di indennizzo, eventualmente previste, per il mancato raggiungimento degli standard ivi attesi e per il risarcimento dei danni provocati, alle persone o cose.
3. L'Agenzia si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, il monitoraggio, anche su base statistica, della qualità erogata in relazione ai fattori ambientali, di sicurezza, di efficacia e di efficienza della spesa pubblica, prevedendo anche un sistema di penali adeguato.
4. Nel Contratto di Servizio sarà inserito l'obbligo per il vettore di cooperare al monitoraggio effettuato dall'Agenzia nell'ambito delle indicazioni concordate a livello regionale, perlomeno su base biennale, della qualità percepita mediante una indagine, di tipo customer satisfaction, tesa a rilevare gli aspetti qualitativi da contratto rilevabili con tale indagine. I risultati dell'indagine sono trasmessi dall'Agenzia alla Regione entro un mese dalla loro elaborazione e validazione.

PARTE III

LE AZIONI

art. 9 Programma triennale di Agenzia dei servizi di Trasporto Pubblico Locale

1. Si intende perseguire gli obiettivi definiti dai precedenti articoli attraverso una riorganizzazione dei servizi operata sulla base dei parametri funzionali, dimensionali ed economici del presente Accordo e definiti sulla base del

L
N

Programma triennale di Agenzia dei servizi di trasporto pubblico (Allegato 1, parte integrante e sostanziale dell'Accordo).

art. 10 Sistema di bigliettazione integrata e monitoraggio dei servizi

1. Le parti prendono atto del sistema di osservazione del servizio denominato OTX in uso presso la Provincia di Torino e l'Agenzia nonché del Sistema Informativo del Servizio (SIS) realizzato ed utilizzato dalla società GTT S.p.A.
2. Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato e l'accessibilità al sistema Trasporto Pubblico regionale e locale, le Parti si impegnano a realizzare il sistema di bigliettazione elettronica (B.I.P. Biglietto Integrato Piemonte), nonché di attuare politiche di integrazione tariffaria.
3. Le parti si impegnano a garantire l'interfacciamento tra i sistemi di cui al punto 1 ed il sistema B.I.P. al fine di fornire a quest'ultimo la localizzazione dei veicoli ed ottenerne dati di frequentazione.
4. Le Parti si impegnano altresì a realizzare il sistema di bigliettazione integrata, sulla base di quanto riportato nel documento "Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione dei sistemi di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di video-sorveglianza nell'ambito del TPL", approvato con D.G.R. n. 34-7051 del 08.10.2007.
5. L'Agenzia si impegna a far accettare ai concessionari dei servizi di propria competenza le condizioni di adesione al sistema B.I.P. prevedendo un termine non superiore a 12 mesi, dalla data di approvazione del capitolato di cui all'art. 4 del Documento di cui al precedente comma ovvero, se successiva, dalla data di stipulazione del contratto di servizio. L'Agenzia si impegna altresì ad inserire nei bandi di gara specifico obbligo di adesione.
6. Nel realizzare il B.I.P., la Regione riconosce il ruolo dell'Agenzia nel presiedere l'amministrazione del sistema di integrazione tariffaria in ambito Formula così come definito nel Programma Triennale di Agenzia e meglio descritte nell'Allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" (Allegato 2).
7. La Regione si impegna altresì ad adottare l'allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" nell'ambito dei contratti di servizio ferroviari nonché a promuoverne l'adozione presso gli altri enti soggetti di delega i cui servizi, in tutto o in parte, rientrano nel sistema tariffario Formula.

art. 11 Programma degli interventi infrastrutturali

1. L'Agenzia, ai sensi del punto 3.3.3. del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009), approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, si impegna a predisporre un Programma d'intervento 2007 - 2009 per la progressiva infrastrutturazione del territorio, che dovrà riportare:
 - I. lo stato di attuazione degli interventi finanziati con la precedente programmazione 2000-2002 e la localizzazione delle fermate oggetto d'intervento nell'inquadramento territoriale;
 - II. le nuove esigenze d'intervento per l'adeguamento ed il miglioramento della sicurezza delle fermate sul territorio metropolitano;
 - III. le priorità d'intervento e i relativi criteri, oggetto del Programma d'intervento 2007 - 2009 e la percentuale complessiva di soddisfacimento delle esigenze;
 - IV. la ripartizione annuale della spesa, sulla base di un reale cronoprogramma d'attuazione.
2. La predisposizione delle successive fasi progettuali, previste dalla normativa vigente, nonché l'espletamento delle necessarie indagini e verifiche e le fasi connesse alla realizzazione dell'intervento sono di competenza dell'Agenzia o dei Comuni aderenti all'Agenzia.
3. Il Programma d'intervento 2007-2009 presentato sarà oggetto di apposita convenzione d'attuazione, che sarà stipulata tra le parti in relazione all'effettiva disponibilità di bilancio.
4. A tali fini l'Agenzia ha stimato nel proprio PTA (punto 3.8) in € 5.000.000,00 il valore degli interventi di miglioramento dell'accessibilità e del confort di circa n. 500 fermate delle linee di competenza dell'Agenzia poste al di fuori del territorio urbano nonché in circa € 9.000.000,00 le risorse da destinare alla costruzione di nuovi Movicentro per punti di interscambio rilevante sulla rete di trasporti di competenza dell'Agenzia.

art. 12 Materiale rotabile

1. Le Parti concordano sull'opportunità di continuare a perseguire l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale attraverso le modalità previste al successivo art. 14.

PARTE IV**GLI IMPEGNI DELLA REGIONE****art. 13 Trasferimenti per i servizi minimi**

1. Lo stanziamento regionale relativo all'anno 2007 per i servizi minimi è determinato in € 153.599.413,46 + IVA. Tale importo è trasferito dalla Regione all'Agenzia a compensazione degli oneri conseguenti ai Contratti di Servizio, sottoscritti con gli esercenti, e per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia. Tenuto conto che il Programma Triennale di Agenzia prevede di utilizzare il premio di operatività per finanziare l'incremento dei servizi a decorrere dal 2007, l'Agenzia ha la facoltà di utilizzare il premio di operatività, previsto nel Programma Triennale regionale e non impiegato a tali fini, a compensazione del mancato adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2007.
2. L'Agenzia, salvo i casi espressamente previsti dalla norma, deve prevedere il conseguimento dell'obiettivo della copertura ricavi/costi pari almeno a 0,35.
3. I contributi per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 sono richiesti direttamente dall'Agenzia allo Stato secondo le modalità stabilite dalla L. 472/99 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.
4. La Regione si farà carico di erogare, a titolo di anticipazione e sino alla risoluzione positiva della vertenza con lo Stato sull'applicazione del D.Lgs. 56/2000, la sola quota non ristorata dallo Stato ai sensi delle norme richiamate al precedente punto 3.
5. L'eventuale trasferimento erariale di tutta o parte dell'IVA anticipata dalla Regione, per le motivazioni di cui al precedente punto, sarà conguagliato con i successivi trasferimenti regionali per il finanziamento dei servizi minimi.
6. I trasferimenti per i servizi minimi, di cui al presente articolo, sono soggetti ad un aggiornamento annuo, dopo il primo di attuazione, pari al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento. L'importo di

tale aggiornamento annuo può essere utilizzato dall'Agenzia per adeguare il corrispettivo riconosciuto al gestore, e per la parte eventualmente non utilizzata, per l'acquisto di ulteriori servizi di TPL o per investimenti.

7. I trasferimenti saranno effettuati con rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di riferimento dopo l'approvazione della Legge di Bilancio regionale; in caso di mancata approvazione della norma finanziaria entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disposizioni della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione.
8. I pagamenti relativi all'IVA saranno effettuati per il 90% entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; il saldo sarà erogato a consuntivo.
9. I pagamenti relativi agli altri oneri saranno effettuati in un'unica soluzione entro l'anno di competenza.
10. La Regione si impegna a garantire, con successivi Accordi, il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera durata del contratto che L'Agenzia stipulerà, erogando comunque nelle more dell'approvazione dell'Accordo per il successivo triennio, un finanziamento pari all'ultima annualità del presente Accordo integrato con l'aggiornamento di cui al precedente comma 6.
11. Le parti convengono che le eventuali variazioni relative alle risorse di cui al presente articolo, derivanti dal successivo Programma Triennale, avranno efficacia dall'entrata in vigore del relativo Accordo di Programma e si impegnano a sottoscrivere il nuovo Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2011.
12. L'assegnazione di eventuali risorse che si renderanno successivamente disponibili a vario titolo sarà disciplinata in un apposito "addendum" al presente Accordo di Programma con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.

art. 14 Contributi per il materiale rotabile

1. E' confermato l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale con l'introduzione di veicoli conformi ai più recenti standard ecologici per ridurre l'impatto sull'ambiente e conseguire gli obiettivi fissati nell'ambito del Piano regionale per il

risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con D.G.R. n. 66-3589 del 18 settembre 2006.

2. Tale fine sarà perseguito attraverso la sostituzione degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0 con autobus nuovi caratterizzati da standard ecologici in linea con le indicazioni della D.G.R. n. 31-3125 del 12 giugno 2006.
3. Le risorse che la Regione Piemonte destina per investimenti in materiale rotabile sono pari a complessivi € 93.228.295,42 di cui ai fini del presente accordo € 25.704.215,87 per l'anno 2008, € 24.994.355,21 per l'anno 2009. L'importo residuo, pari ad € 42.529.724,34 che, per effetto delle revoche d'impegno disposte con le determinazioni della regione Piemonte, Direzione Trasporti, Settore Trasporto Pubblico Locale DA1203 n. 128 del 5/12/2007 e DA1203 n. 129 del 5/12/2007, non sono più disponibili per l'anno 2007, è rimodulato dalla Regione Piemonte nell'ambito del Bilancio annuale di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010. Tali risorse saranno destinate a sostituire autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0, presenti nel parco adibito ai servizi di trasporto di competenza, con autobus nuovi da immatricolarsi in proprietà alla Regione. La sostituzione della restante porzione del parco dovrà essere posta a carico dell'affidatario. Le modalità di dettaglio sono rinviate ad una successiva Deliberazione di Giunta regionale.
4. Nel caso di affidamento a soggetto diverso da quello attuale, l'Agenzia è autorizzata a richiedere la restituzione delle quote di contributo regionale non ancora ammortizzate alla data di aggiudicazione dei servizi con obbligo di versamento al nuovo aggiudicatario.

Le parti, con riferimento alla "Strategia di investimento in materiale rotabile" contenuta nel PTA, danno atto che il finanziamento necessario al rinnovo del materiale rotabile ferrotranviario, troverà parziale copertura nelle risorse trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi della L. 296/2006 e della L. 244/2007.

art. 15 Contributi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio

1. I costi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio su tutto il territorio regionale sono stati stimati in circa 50 milioni di Euro. La Regione si impegna a finanziare il 50% del costo di acquisto degli apparati alle aziende che risulteranno aggiudicatrici dei servizi di trasporto pubblico locale in Regione Piemonte secondo le modalità e i tempi definiti nel Documento di cui all'art. 10 comma 4.

art. 16 Contributi per gli investimenti infrastrutturali

1. La Regione riconosce il ruolo di programmazione dello sviluppo delle infrastrutture e delle risorse per gli investimenti del sistema di trasporto collettivo proprio dell'Agenzia in quanto titolare di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano.
2. L'Agenzia proporrà le priorità per interventi "Movicentro" e "Movilinea" nell'ambito delle proprie competenze per le quali sarà necessario individuare le fonti di finanziamento tra i sottoscrittori del presente Accordo e i soggetti istituzionali coinvolti, con particolare riferimento al "Movicentro" da realizzare in Collegno, nei pressi della stazione Fermi della linea 1 di Metropolitana.
3. Con il presente Accordo, la Regione si impegna ad erogare, a seguito della sottoscrizione di specifica convenzione tra le parti, i seguenti contributi per gli investimenti infrastrutturali per interventi Movilinea per le città di Chieri e Settimo:

Città	2007	2008	2009	Totale
Chieri	0	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 65.000,00
Settimo T.se	€ 144.722,00	€ 228.765,00	€ 228.765,00	€ 602.252,00
Totale	€ 144.722,00	€ 261.265,00	€ 261.265,00	€ 667.252,00

4. I contributi regionali previsti per l'attuazione del Programma non potranno superare il 65% dell'importo di progetto.

5. I contributi saranno erogati secondo le modalità definite nelle specifiche convenzioni.

art. 17 Contributi per le agevolazioni tariffarie regionali

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 1/2000 e dell'art. 50 della L.R. 9/2007, ha previsto la libera circolazione delle persone diversamente abili titolari di tessera rilasciata ai sensi delle vigenti norme regionali in materia, nonché delle Forze dell'Ordine
2. Le Parti concordano che forfetariamente, per le suddette obbligazioni derivanti dall'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 1, relative ai servizi conferiti all'Agenzia, si erogheranno alle Aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale € 1.575.293,72 annui per trasporto diversamente abili ed € 171.213,03 per trasporto Forze dell'Ordine annui che la Regione si impegna ad erogare all'Agenzia con le stesse modalità previste al comma 7 del precedente articolo 13.
3. Per il triennio 2007-2009 e comunque sino all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica le risorse di cui al precedente comma saranno ripartite tra i diversi contratti di servizio in proporzione alle produzioni chilometriche contrattuali.
4. Con decorrenza dall'Accordo di Programma per il prossimo triennio 2010 – 2012 e successivamente all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica la ripartizione di cui al comma 3 sarà operata sulla base dei dati a consuntivo rilevati dal sistema di bigliettazione elettronica.

PARTE V

GLI IMPEGNI DELL'AGENZIA

art. 18 Impegno sui servizi minimi

1. L'Agenzia oltre agli impegni già riportati nei precedenti articoli, si impegna a far fronte alle richieste di mobilità espresse dal territorio mediante l'utilizzo delle risorse erogate dalla Regione per i Servizi minimi, anche facendo ricorso ad una riprogrammazione degli stessi.
2. L'Agenzia si impegna inoltre a fornire alla Regione tutti i dati previsti dal presente Accordo con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, se non diversamente stabilito.

3. Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni dell'Agenzia di cui al presente Accordo, potrà portare, a discrezione della Giunta regionale e secondo la gravità dell'inadempimento, ad una riduzione proporzionale del contributo.

art. 19 Ulteriori impegni

1. Dopo la sottoscrizione dell'Accordo di programma ed in relazione alla scadenza dei contratti di servizio in essere, l'Agenzia procederà ad attivare le procedure concorsuali per il nuovo affidamento dei servizi medesimi. Viene fatto salvo per i casi previsti dalla normativa nazionale la possibilità per l'ente di avvalersi dell'affidamento "in house" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa stessa.
2. In attesa che si concludano le procedure che consentiranno all'Agenzia di rendere note nel bando di gara le condizioni che regoleranno la messa a disposizione di reti, impianti e di altre dotazioni patrimoniali, la cui disponibilità è essenziale per l'effettuazione del servizio (art. 18 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 422/1997), il termine previsto nel programma triennale regionale 2007-2009 entro cui gli enti procedono all'avvio delle gare è posticipato al termine del periodo transitorio concesso e concedibile dalla normativa nazionale.
3. L'Agenzia è il soggetto responsabile della presentazione di eventuali dati e verifiche, disposte dalla Regione o dallo Stato, relativi alla funzione conferita.
4. L'Agenzia si impegna a monitorare, in maniera diretta o indiretta, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo e di aggiornare con cadenza annuale, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza, la Direzione regionale competente dell'andamento dello stesso.
5. L'Agenzia, al fine di consentire l'effettivo funzionamento del sistema informativo regionale trasporti, si impegna ad aggiornare le banche dati predisposte a livello centrale dalla Regione con le modalità, i tempi e l'utilizzo dei software messi a punto dalla Regione o con essi compatibili.
6. L'Agenzia, fatti salvi gli impegni già previsti ai precedenti punti, si impegna a collaborare ed a fornire tutti i dati necessari per la gestione dell'Osservatorio della Mobilità di cui all'art. 13 della L.R. 1/2000.

7. L'Agenzia si impegna a trasmettere alla Regione in tempo utile una relazione sull'entità dei servizi minimi che intende programmare nel successivo triennio, che costituirà base di discussione per la definizione del prossimo Accordo.

PARTE VI

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI TIPO FERROVIARIO

art. 20 Servizi di trasporto pubblico locale di tipo ferroviario

1. Le parti riconoscono l'evoluzione dell'assetto dei Servizi Ferroviari Metropolitani dall'attuale configurazione a quella finale del Sistema Ferroviario Metropolitanano come descritta nel punto 3.3 del Programma Triennale d'Agenzia.
2. Ai fini del presente Accordo si evidenzia che l'attuale assetto dei servizi ferroviari avrà una prima fase di evoluzione a partire dal 2009 ed un'ulteriore fase intermedia a partire dal 2012.
3. La quantità complessiva dei servizi minimi ferroviari concordata tra la Regione e l'Agenzia per il triennio 2007/09 risulta definita nelle seguenti misure annue convenzionalmente espresse in termini di treni*Km, così come indicate nel Programma triennale di Agenzia:
 - Anno 2007 treni*Km. 3.650.000 indicativi oltre corse sostitutive a mezzo autobus pari a circa vett.*km 850.000;
 - Anno 2008 treni*Km. 3.650.000 indicativi oltre corse sostitutive a mezzo autobus pari a circa vett.*km 850.000;
 - Anno 2009 treni*Km. 3.650.000 indicativi oltre corse sostitutive a mezzo autobus pari a circa vett.*km 850.000;
4. I servizi vengono esercitati secondo i relativi programmi di esercizio.

Lo stanziamento regionale per il finanziamento dei contratti di servizio è pari ad Euro 46.175.042,85 inclusivo di Iva 10 % ed oneri di funzionamento Agenzia.

Gli importi per i servizi minimi (inclusivi dell'IVA) saranno trasferiti dalla Regione all'Agenzia a garanzia degli oneri conseguenti ai Contratti di Servizio che l'Agenzia sottoscriverà con gli esercenti, indipendentemente dall'ente che gestirà le procedure concorsuali di scelta degli stessi.
5. Fermo restando l'impegno della Regione a completare il programma di investimenti finalizzato al miglioramento della qualità del materiale rotabile

utilizzato per i servizi ferroviari (punto 4.2 PTR – 26.003.683,10) nonché finalizzato al finanziamento degli interventi migliorativi della rete infrastrutture (punto 4.2.1 PTR - € 3.870.000,00), la Regione riconosce la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere l'avvio della fase intermedia del SFM (stimabili in circa 29 milioni di euro e pari a circa il 30% del valore di acquisto dei rotabili ferroviari occorrenti), come da PTA.

6. Le parti danno atto che per l'attuazione del SFM, ad integrazione degli interventi infrastrutturali già finanziati ed attualmente in corso di completamento al passante, è necessario il finanziamento e la realizzazione di un programma di opere integrative sommariamente descritte nell'Allegato "Interventi infrastrutturali per avvio SFM" (Allegato 3).
7. Le Parti concordano che forfetariamente, per le obbligazioni derivanti dall'agevolazione tariffaria di cui al precedente articolo 17, relative ai servizi ferroviari conferiti all'Agenzia, si erogheranno alle Aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale € 400.000,00 (iva inclusa) per trasporto diversamente abili ed € 60.000,00 (iva inclusa) per trasporto Forze dell'Ordine annui, che la Regione si impegna a trasferire all'Agenzia con le stesse modalità previste al comma 7 del precedente articolo 13. Per le modalità di ripartizione delle risorse tra i diversi concessionari si richiama il comma 3 del precedente articolo 17.

In via transitoria, su richiesta dell'Agenzia, la Regione Piemonte provvederà a farsi carico degli stanziamenti delle risorse di cui al presente comma erogando direttamente agli operatori interessati i relativi importi.

8. Le parti prendono atto che il Programma Triennale di Agenzia individua la necessità di ulteriori risorse finanziarie per attivare i servizi legati alla nuova offerta infrastrutturale attivata nel corso del 2008 derivante da :
 - apertura della tratta da Germagnano a Ceres (maggiori percorrenza stimabili in 100.000 km/annui;
 - apertura di due binari di attestamento nella nuova stazione di porta Susa per il prolungamento dei treni attestati al Lingotto (maggiori percorrenze quantificabili in 52.000 treni/km annuo
 - apertura della galleria del Frejus (maggiori percorrenze per 79.000 km/annui per ripristino del servizio esistente al 2001)

PARTE VII COMITATO TECNICO PER IL MONITORAGGIO

art. 21 Compiti e composizione del Comitato tecnico

1. Le parti concordano sulla opportunità che le funzioni di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del presente Accordo siano svolte da un opportuno Comitato tecnico.
2. Il Comitato tecnico sarà composto da due rappresentanti per ciascuna delle Parti, la Presidenza del comitato è assegnata ad uno dei rappresentanti della Direzione regionale Trasporti.
3. La prima riunione viene convocata, su richiesta del Presidente, dalla segreteria del Comitato dieci giorni prima con all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento di funzionamento.
4. Per l'espletamento delle funzioni assegnate, dovranno essere resi disponibili al Comitato tecnico tutti gli elementi conoscitivi necessari, il Comitato potrà promuovere specifici approfondimenti.
5. Il Comitato tecnico relaziona semestralmente alla Conferenza Regione - Autonomie Locali sullo stato di attuazione del presente Accordo e ne propone eventuali modifiche che possono prevedere la reimpostazione delle risorse ed anche di quelle aggiuntive.
6. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Conferenza, può procedere alla riassegnazione delle risorse.

art. 22 Contenzioso

1. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale è composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dall'Agenzia ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.
Il collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto.

TABELLA 1
INDICATORI DI CUI AGLI ARTT. 4 COMMA 2, 7 COMMA 1 E 8 COMMA 3

ASPETTO	PARAMETRO	DATO BASE (anno)
Sicurezza (innovazione)	n. autobus con età < 15 anni / n. autobus circolanti	83 % (2005)
Sicurezza (innovazione)	n. tram con età < 25 anni / n. tram circolanti (età misurata dall'ultima ristrutturazione - vedere nota in calce alla tabella)	57 % (2007)
Sicurezza (innovazione)	n. fermate attrezzate con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / n. fermate totali	3 % (2007 urbano-suburbano)
Sicurezza (innovazione)	n. veicoli attrezzati con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / parco circolante	12 % (2007 urbano-suburbano)
Sicurezza (incolumità)	n. corse effettuate senza aggressioni e molestie / n. corse totali	99,99 % (2002)
Ambiente (consumi)	Consumi per trazione in energia elettrica / consumi per trazione totali espressi in TEP	17 % (2006 azienda GTT)
Ambiente (emissioni)	% veicoli elettrici (tram + bus) su intero parco	16,2 % (2007 urbano, suburbano, extraurbano)
Ambiente (innovazione)	n. veicoli con motore a standard euro 3 o superiore o a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, ...) / parco circolante (tram + autobus)	34,4 % (2005 urbano, suburbano, extraurbano)
Qualità	frequenza media corse servizi urbani (in minuti)	7,9 (2007)
Qualità (puntualità)	n. passaggi alla fermata regolari / n. passaggi fermata totali (su servizi urbani e suburbani con autobus misurati da SIS)	89 % rit. < 5 min bus+tram

ASPETTO	PARAMETRO	DATO BASE (anno)
Qualità (comfort)	n. veicoli con climatizzazione / parco circolante	75 % (2007 urbano-suburbano)
Qualità (comfort-accessibilità)	n. veicoli con indicatori audiovisivi dispositivi di fermata interni ed esterni al veicolo / parco circolante	41 % (2007 urbano-suburbano)
Qualità (comfort-accessibilità)	n. veicoli con accesso facilitato per diversamente abili / parco circolante	22 % (2007 urbano-suburbano)
Qualità (accessibilità)	Popolazione entro 200-250 metri da un fermata / popolazione totale	90% (Torino)
Qualità (accessibilità)	n. fermate con orari esposti ed aggiornati / n fermate	100 % (2007 urbano-suburbano)
Efficacia	mobilità TPL area metropolitana/mobilità motorizzata	23,6%
Efficacia	n. passeggeri-km / posti-km	14,7 % (2006) 21 % (ferrovia 2005)
Efficacia	n. viaggiatori trasportati / vetture-km	2,8 (urbano, suburbano, extraurbano 2006) 0,93 (ferrovia 2005)
Efficienza (servizio)	velocità commerciale (in Km/h)	16,1 (urbano+suburbano) 31,7 (extraurbano) 46,4 (ferro)
Efficienza (servizio)	Vetture km annui / n. conducenti	23820 (urbano, suburbano, extraurbano) 15730 (ferro GTT 2006)
Efficienza (servizio)	Vetture km annui / n. veicoli	38399 (urbano, suburbano, extraurbano) 29787 (ferro GTT 2006)
Efficienza (servizio)	impegno massimo veicoli / n. veicoli parco	0,69 (urbano, suburbano, extraurbano)
Efficienza della spesa pubblica	Ricavi da traffico / passeggeri-km annui	0,46 (urbano, suburbano, extraurbano) 0,97 (ferro GTT 2006)
Efficienza della spesa pubblica	Ricavi da traffico /corrispettivo annuale contratto	0,51 (urbano, suburbano, extraurbano) 0,23 (ferro GTT 2006)
Efficienza della spesa pubblica	Passeggeri anno /corrispettivo annuale contratto	1,12 (urbano, suburbano, extraurbano) 0,24 (ferro GTT 2006)

ASPETTO	PARAMETRO	DATO BASE (anno)
Efficienza della spesa pubblica	ricavi da traffico / vetture-km	1,27 (urbano, suburbano, extraurbano) 3,07 (ferro GTT 2006)


Note relative alla tabella degli indicatori:

- Per ristrutturazione si intende un intervento strutturale sul materiale rotabile che ne modifica le caratteristiche tecniche, ad esempio combinando parti di motrici preesistenti per realizzare motrici tranviarie di maggiore capienza.
- Gli indicatori ferroviari non riportano i dati Trenitalia in quanto l'Azienda non riesce a comunicare informazioni differenziate per il Contratto di servizio stipulato con la Regione e per quello stipulato con l'Agenzia.
- Gli indicatori ferro "n. passeggeri-km / posti-km" e "n. viaggiatori trasportati / vetture-km" si riferiscono ai treni di competenza dell'Agenzia, inclusa la linea Canavesana nel tratto da Chieri a Settimo.
- Negli indicatori ferro "Vetture km annui / n. conducenti" e "Vetture km annui / n. veicoli" per vetture Km si intendono Treni Km.
- I posti*km offerti sono stimati con metodo standard, ovvero moltiplicando la capacità unitaria media offerta dai veicoli del parco circolante (posti a sedere + posti in piedi calcolati in ragione di 4 pp/m²) per la produzione chilometrica complessiva.
- La velocità commerciale è stimata sulla base dell'orario al pubblico (programmato).
- I consumi di carburante sono espressi in TEP (tonnellate equivalenti di Petrolio).

Torino, 26 MAR. 2008

Letto e sottoscritto

Per la Regione Piemonte



Per L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana

